

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 595 DEL 28/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA –
COMITATO DI BASSANO DEL GRAPPA ODV PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI
EMOCOMPONENTI E CAMPIONI EMATICI DALLA SEDE DEL SERVIZIO INTEGRATO
TRASFUSIONALE DI MAROSTICA AI PRESIDII OSPEDALIERI DI BASSANO DEL GRAPPA E
SANTORSO. PERIODO: 01.04.2025 – 31.12.2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 617/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda collabora da molti anni con l'Associazione Croce Rossa Italiana per l'integrazione del servizio di trasporto sanitario urgente e non urgente in ambulanza, a supporto del Pronto Soccorso e del SUEM di Bassano del Grappa, in accordo con la Centrale Operativa SUEM 118 provinciale;
- a causa del trasferimento momentaneo del Centro di Raccolta Sangue di Bassano del Grappa presso il Centro di Raccolta Sangue di Marostica, questa Azienda ha necessità di trasferire gli emocomponenti e i campioni ematici presenti presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino di Marostica verso i Centri Trasfusionali dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e di Santorso;
- il trasporto rappresenta una fase critica del processo trasfusionale, caratterizzata dalla necessità di mantenere costantemente il sangue intero e gli emocomponenti, nonché i campioni destinati ai test di qualificazione biologica, in condizioni di conservazione ottimali in relazione al loro impiego successivo. Pertanto, la preservazione dei prodotti durante il trasferimento da una sede operativa ad un'altra richiede, in qualunque fase della catena trasfusionale, l'applicazione di procedure rigorose finalizzate alla tutela dell'integrità e delle caratteristiche qualitative degli stessi, nonché alla sicurezza degli operatori e dell'ambiente;
- le *Linee Guida n. LG CNS 06*, predisposte dal Centro Nazionale Sangue (Rev. 0 del 21/02/2020), stabiliscono le modalità operative per il trasporto delle unità di sangue, degli emocomponenti e dei relativi campioni biologici, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 2 novembre 2015, recante *"Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti"*, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- con email del 02/03/2025, agli atti, l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa ODV ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto, indicando contestualmente l'importo previsto a titolo di rimborso spese, calcolato in base alla tariffa ACI, precisando che il personale impiegato è volontario e che non sono pertanto previsti oneri per lo stesso;
- l'Associazione dichiara di disporre di mezzi idonei allo svolgimento del servizio di trasporto di materiale biologico, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti previsti per il servizio richiesto;
- nella riunione di Direzione Strategica del 03/03/2025 è stata esaminata la proposta dell'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa ODV, ritenendola congrua e coerente con le esigenze dell'Azienda;
- con email agli atti del 25/03/2025, la dott.ssa Patrizia Dragone, Direttore dell'UOC Medicina Trasfusionale, ha esaminato il testo della convenzione sotto il profilo tecnico-operativo, formulando alcune precisazioni che sono state successivamente recepite nel documento.

Visto che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- l'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che le convenzioni con le organizzazioni di volontariato possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative allo svolgimento delle attività convenzionate;
- l'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

Ritenuto che la documentazione necessaria per l'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone di:

- approvare la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa ODV, per l'affidamento del servizio di trasporto degli emocomponenti e dei campioni ematici dal Centro di Raccolta Sangue di Marostica, sito presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Via Panica 17, verso i Centri Trasfusionali degli Ospedali di Bassano del Grappa e di Santorso, per il periodo indicativo dall'01.04.2025 al 31.12.2025, e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori presso la sede del Centro di Raccolta Sangue di Bassano del Grappa, con possibilità di cessazione anticipata qualora i lavori si concludano prima del termine previsto, come da testo allegato, comprensivo dello schema del rimborso esposto in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- assumere, per il periodo dal 01.04.2025 al 31.12.2025, un impegno di spesa complessivo pari a € 20.001,30 (IVA inclusa se dovuta), quale tetto massimo di spesa, da corrispondersi sulla base della documentazione attestante il servizio svolto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare la convenzione, con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa ODV, per l'affidamento del servizio di trasporto degli emocomponenti e dei campioni ematici dal Centro di Raccolta Sangue di Marostica, sito presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Via Panica 17, verso i Centri Trasfusionali degli Ospedali di Bassano del Grappa e di Santorso, per il periodo indicativo dal 01.04.2025 al 31.12.2025, e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori presso la sede del Centro di Raccolta Sangue di Bassano del Grappa, con possibilità di cessazione anticipata qualora i lavori si concludano prima del termine previsto, come da testo allegato, comprensivo dello schema del rimborso esposto in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di assumere, per il periodo dal 01.04.2025 al 31.12.2025, un impegno di spesa complessivo pari a € 20.001,30 (IVA inclusa se dovuta), quale tetto massimo di spesa, da corrispondersi sulla base della documentazione attestante il servizio svolto;
3. di imputare il relativo onere al conto del Bilancio Economico Preventivo 2025 n. BA1130000, programma di spesa 78 “Trasporti sanitari da privato”;
4. di individuare quale esecutore dell’accordo il Direttore dell’UOC Medicina Trasfusionale, dr.ssa Patrizia Dragone;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82	
	Convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del	
	Grappa ODV per l'affidamento del servizio di trasporto di emocomponenti e	
	campioni ematici dalla sede del Servizio Integrato Trasfusionale di Marostica ai	
	Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e Santorso.	
	TRA	
	l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con sede legale a Bassano del Grappa - Via dei	
	Lotti, 40 (C.F. n. 00913430245), rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bra-	
	mezza,	
	E	
	La Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. (d'ora in poi As-	
	sociazione), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via della Ceramica n. 15	
	(C.F. 03863960245, P.IVA 04505750242), rappresentata dal Presidente Sig. France-	
	sco Zen.	
	PREMESSO CHE:	
	- a causa del trasferimento momentaneo del Centro di Raccolta di Bassano del	
	Grappa presso il Centro di Raccolta di Marostica, l'Azienda ULSS 7 Pedemon-	
	tana ha necessità di trasferire gli emocomponenti e i campioni ematici presenti	
	presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino verso i Centri Trasfusionali dei	
	Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa e di Santorso;	
	- il trasporto rappresenta una fase critica del processo trasfusionale, caratterizzata	
	dalla necessità di mantenere costantemente il sangue intero e gli emocomponenti,	
	nonché i campioni destinati ai test di qualificazione biologica, in condizioni di	
		1

conservazione ottimali in relazione al loro impiego successivo. Pertanto, la preservazione dei prodotti durante il trasferimento da una sede operativa ad un'altra richiede, in qualunque fase della catena trasfusionale, l'applicazione di procedure rigorose finalizzate alla tutela dell'integrità e delle caratteristiche qualitative degli stessi, nonché alla sicurezza degli operatori e dell'ambiente;

- le *Linee Guida n. LG CNS 06*, predisposte dal Centro Nazionale Sangue (Rev. 0 del 21/02/2020), stabiliscono le modalità operative per il trasporto delle unità di sangue, degli emocomponenti e dei relativi campioni biologici, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 2 novembre 2015, recante *“Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”*, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- con mail del 02/03/2025, agli atti, l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Bassano del Grappa ODV ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto;
- l'Associazione dichiara di disporre di mezzi idonei allo svolgimento del servizio di trasporto di materiale biologico, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti previsti nella presente convenzione;
- l'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento di attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

	L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana affida all'Associazione Croce Rossa Italiana Co-	
	mitato di Bassano del Grappa O.D.V. – soggetto autorizzato a svolgere anche attività	
	di trasporto sanitario sul territorio regionale, essendo iscritto nell'elenco regionale ai	
	sensi dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 27 luglio 2012 – il servizio di trasporto per il	
	trasferimento degli emocomponenti e dei campioni ematici dalla sede del Servizio	
	Integrato Trasfusionale di Marostica, sito presso il Centro Socio Sanitario Prospero	
	Alpino in Via Panica 17, verso le sedi dei Presidi Ospedalieri di Bassano del Grappa	
	e di Santorso, secondo le tratte e gli orari indicati nella tabella allegata, parte inte-	
	grante della presente convenzione.	
	Art. 2	
	Gli attori del processo di trasporto sono identificabili in:	
	▪ struttura mittente;	
	▪ struttura destinataria;	
	▪ trasportatori, ovvero l'Associazione.	
	Il corretto trasferimento dei prodotti richiede un efficiente coordinamento delle atti-	
	vità, basato sulla definizione delle responsabilità e sull'efficace comunicazione tra	
	tutti gli attori coinvolti.	
	Tutte le attività relative al trasporto devono essere regolamentate, a cura del Servizio	
	Trasfusionale di riferimento per il processo, mediante procedure comprensive di spe-	
	cifiche tecniche formalizzate e integrate nel sistema di gestione per la qualità delle	
	strutture coinvolte.	
	Art. 3	
	Il confezionamento comprende le seguenti operazioni, a cura della struttura mittente:	
	▪ l'ispezione e la predisposizione delle unità / dei campioni da inviare;	
	3	

	▪ l’allestimento dei dispositivi / materiali impiegati per il trasporto;	
	▪ l’imballaggio delle unità / dei campioni;	
	▪ l’identificazione e l’etichettatura dei contenitori terziari da impiegare per il trasporto, ove applicabile;	
	▪ la consegna ai trasportatori delle confezioni e della relativa documentazione di accompagnamento.	
	Il confezionamento delle unità di sangue e emocomponenti e dei campioni biologici prevede, l’utilizzo di contenitori primari, secondari (intermedi) e terziari (esterni). I contenitori secondari e terziari per il trasporto dei campioni biologici, del sangue e degli emocomponenti sono di proprietà dell’UOC di Medicina Trasfusionale e sono messi a disposizione dell’Associazione per l’effettuazione del trasporto dei materiali oggetto della presente convenzione.	
	Il confezionamento dei contenitori, nonché la loro periodica pulizia e sanificazione è a carico del personale del Servizio Trasfusionale.	
	Le modalità di riconsegna dei contenitori al termine del trasporto vengono indicate all’Associazione dal committente.	
	Art. 4	
	Il trasporto del materiale biologico dovrà avvenire secondo quanto riportato nella circolare n. 3 dell’8.05.2003 del Ministero della Salute avente per oggetto “Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	
	Gli automezzi dedicati al trasporto di plasma/organi dovranno essere conformi ai requisiti riportati nel Decreto 9.09.2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente per oggetto “Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto	
	4	

	di plasma ed organi” e s.m.i.	
	Le attività di pulizia e sanificazione di tutti i veicoli/attrezzature messi a disposizione	
	sono a carico dell’Associazione.	
	L’Associazione dovrà effettuare controlli ed igienizzazioni almeno una volta a setti-	
	mana (e darne evidenza all’Azienda Sanitaria) su:	
	✓ cabine di guida	
	✓ vani di carico.	
	È a carico dell’Associazione la messa a disposizione di attrezzature idonee e sanifi-	
	cabili al bisogno, quali ad esempio carrelli e roll-container per il ritiro/trasporto/con-	
	segna dei materiali da/fino al richiedente.	
	I mezzi adibiti al trasporto di campioni biologici, sangue ed emocomponenti do-	
	vranno essere idonei a garantire la corretta conservazione degli stessi.	
	Sarà obbligo dell’Associazione provvedere a dotarsi all’interno del veicolo di un kit	
	anti-sversamento di materiale biologico/chimico decontaminante e disinfettante a	
	base di cloro, materiale assorbente, contenitori per i rifiuti sanitari a rischio infettivo,	
	Dispositivi di Protezione Individuale quali guanti certificati per agenti biologici e	
	chimici, occhiali, maschera facciale filtrante FFP2/FFP3. L’Associazione dovrà atte-	
	stare adeguata formazione degli operatori sull’utilizzo corretto del kit antisversa-	
	mento.	
	Art. 5	
	Tutti i colli trasportati dovranno essere ritirati/consegnati al piano e negli ambienti	
	indicati, dalle/nelle mani del personale sanitario aziendale o delle Unità di Raccolta	
	indicate.	
	Il servizio deve essere erogato garantendo i trasporti programmati, svolti secondo la	
	5	

	tabella oraria predefinita, come da tabella allegata alla presente convenzione, parte integrante della stessa, nella quale sono specificate le tratte e gli orari da rispettare.	
	Il trasporto deve essere diretto, senza soste intermedie, salvo situazioni eccezionali preventivamente autorizzate dall'Azienda.	
	I materiali dovranno essere trasportati nel vano di carico. Dovrà essere inoltre garantito il mantenimento delle condizioni qualitative del materiale trasportato, l'integrità e la stabilità dei colli.	
	Art. 6	
	L'Associazione dovrà dimostrare, prima dell'avvio del servizio, di aver provveduto alla formazione del proprio personale in merito alla tipologia di servizio, alle principali caratteristiche di quanto trasportato, alle procedure da adottare in caso di criticità/eventi avversi. A tal fine dovrà essere prodotto un documento da fornire a tutti i propri operatori (presente inoltre in ogni singolo veicolo) che sarà oggetto di validazione e approvazione da parte dei committenti.	
	L'Associazione, nell'ambito dell'organigramma, deve individuare un Responsabile del Servizio (RS), di comprovata esperienza nel settore e nel ruolo di riferimento, cui è demandato il compito di:	
	• rappresentare l'interfaccia unica nei confronti dell'Azienda Sanitaria;	
	• dirigere e coordinare il personale coinvolto nel servizio;	
	• coordinare l'attività di trasporto;	
	• intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi e nuove esigenze che dovessero sorgere;	
	• essere raggiungibile in caso di emergenze, direttamente o tramite suo delegato;	
	• garantire la sostituzione del personale assente, anche per motivi non previsti, per	
		6

	assicurare l'effettuazione dei trasporti richiesti.	
	Art. 7	
	Il soggetto affidatario si impegna alla completa ed integrale copertura assicurativa del proprio personale e di ogni altro trasportato (paziente e/o accompagnatore), fornendo copia delle polizze assicurative stipulate (per la responsabilità verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività) dichiarando esplicitamente indenne l'Azienda ULSS 7 Pedemontana da ogni responsabilità connessa e collegata all'espletamento del servizio.	
	Art. 8	
	Per l'effettuazione del servizio oggetto della presente convenzione, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana riconosce al soggetto affidatario, per l'intera durata della convenzione, un importo pari a € 20.001,30 IVA inclusa se dovuta, a titolo di rimborso spese, in considerazione del fatto che il servizio viene svolto da personale volontario, per il quale non sono previsti oneri retributivi diretti.	
	Tale importo è determinato sulla base dei costi sostenuti, calcolato in base alla tariffa ACI, come dettagliato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.	
	Il rimborso delle spese sostenute e documentate avverrà sulla base della rendicontazione, su format condiviso, delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, da liquidarsi entro 60 giorni dalla data di verifica delle ragioni del credito.	
	Il rimborso verrà effettuato previa presentazione di documentazione giustificativa, recante l'indicazione dell'utente e dei viaggi effettuati.	
	Il rimborso sarà liquidato entro 30 giorni dall'accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione della convenzione, della prestazione effettuata in termini di quantità	
		7

	e qualità, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.	
	La rendicontazione dovrà essere presentata dall'Associazione Croce Rossa Italiana -	
	Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., unico titolare del rapporto con l'Azienda	
	ULSS n. 7 Pedemontana.	
	Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
	Art. 9	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana in caso di impossibilità del soggetto affidatario di	
	soddisfare le richieste previste dalla convenzione, potrà usufruire di altri soggetti.	
	Art. 10	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana nomina il Direttore dell'UOC Medicina Trasfusio-	
	nale, dr.ssa Patrizia Dragone, quale responsabile dell'esecuzione della convenzione,	
	che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione	
	della presente convenzione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.	
	Il Direttore dell'UOC Medicina Trasfusionale, o suo delegato segnala per iscritto al	
	soggetto affidatario eventuali negligenze o comportamenti riprovevoli commessi dal	
	personale nell'esercizio dell'attività oggetto della presente convenzione.	
	Nei casi più gravi l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione della per-	
	sona resasi responsabile di tali comportamenti.	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si riserva, altresì, di risolvere la presente conven-	
	zione anche prima della scadenza e indipendentemente dalla formula di disdetta in	
	caso di inadempienze formalmente contestate, salvo in ogni caso il risarcimento del	
	danno.	
	Art. 11	
		8

	Con riferimento ai dati che saranno gestiti dal soggetto affidatario, l'Azienda ULSS	
	n. 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento, designa il soggetto affidata-	
	rio, Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., quale Responsa-	
	bile del trattamento dei dati personali strettamente connessi all'oggetto della presente	
	convenzione. Il soggetto affidatario accetta tale nomina e si impegna ad operare nel	
	rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, nonché	
	ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi incluse le disposizioni	
	di cui all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.	
	Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale ed informatizzata. Il conferimento	
	dei dati è obbligatorio per consentire di dar corso alle attività previste dalla presente	
	convenzione. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, traspa-	
	renza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati previsti dalla normativa	
	applicabile.	
	In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque	
	momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi e di cono-	
	scerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'ag-	
	giornamento o la rettificazione. Hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle	
	finalità e modalità del trattamento, nonché di chiedere la cancellazione, la trasforma-	
	zione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di opporsi,	
	per motivi legittimi, al loro trattamento.	
	I dati trattati potranno essere comunicati dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana a sog-	
	getti terzi aventi diritto, secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso, non-	
	ché agli altri soggetti cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere ad obblighi	
	di legge.	
	9	

	Art. 12	
	La presente convenzione ha durata dal 01.04.2025 al 31.12.2025, e comunque per il	
	tempo strettamente necessario al completamento dei lavori presso la sede del Centro	
	di Raccolta di Bassano del Grappa.	
	In caso di ultimazione anticipata dei lavori, la convenzione potrà cessare in anticipo,	
	previa comunicazione da parte dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana.	
	È prevista la possibilità di ulteriore proroga, previa adozione di apposito atto delibe-	
	rativo.	
	In caso di espletamento di nuova procedura di affidamento, l'Associazione è tenuta	
	a garantire il servizio per un ulteriore periodo di 90 giorni.	
	Art. 13	
	Qualora il soggetto affidatario, nel corso della presente convenzione sia oggetto di	
	fusione o scissione, ai sensi degli artt. 2501 e segg. del codice civile, deve garantirsi	
	comunque il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto suben-	
	trante, alle medesime condizioni in atto.	
	Art. 14	
	In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti previsti, l'Azienda ULSS 7	
	Pedemontana diffiderà per iscritto il soggetto affidatario ad uniformarsi agli obblighi	
	contrattuali, fissando un termine perché le inadempienze siano rimosse.	
	Trascorso inutilmente tale termine, la convenzione si intende risolta a norma dell'art.	
	1456 del codice civile.	
	La risoluzione della convenzione di cui sopra comporterà il risarcimento di ogni con-	
	seguente danno.	
	Art. 15	
		10

	In ogni momento l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, tramite le proprie strutture tecniche, può effettuare verifiche e controlli sull'operato del soggetto affidatario, riservandosi di sospendere i rimborsi nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.	
	Art. 16	
	Il presente accordo è munito della clausola risolutiva espressa ex art. 3, punto 8, della Legge n. 136 del 13.8.2010, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.	
	Art. 17	
	La Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V. si impegna a collaborare con l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, per quanto applicabili ai volontari, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del medesimo decreto e dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.	
	Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 in merito alla copertura assicurativa obbligatoria dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 18	
	Come previsto dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. n° 62 del 16.04.2013 il personale della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V., nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana e pubblicato su proprio sito web istituzionale, pena la risoluzione dell'accordo.	
	11	

	Art. 19	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Art. 20	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente Convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Art. 21	
	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.	
	Art. 22	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n°131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.	
	Art. 23	
	Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono come domicilio il Comune ove ha sede legale l'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
		12

**Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto per il trasferimento degli emocomponenti e dei campioni ematici
dalla sede del Servizio Integrato Trasfusionale di Marostica, sita presso il Centro Socio Sanitario Prospero Alpino in Via Panica 17,
verso le sedi dei Presidi Ospedalieri di Bassano Del Grappa e di Santorso**

Croce Rossa Italiana - Comitato di Bassano del Grappa O.D.V.

ALLEGATO 1 - PROSPETTO RIMBORSO ECONOMICO

RICHIESTA TRASPORTO	GIORNI	ORARIO	DAL	AL	GIORNI	SPESA GIORNALIERA			SPESA COMPLESSIVA
						KM	€	€/KM	
Dal Centro raccolta di Marostica al Laboratorio Analisi di Bassano (campioni ematici)	dal lunedì al sabato + domeniche di apertura	Partenza ore 9.30 da Marostica Arrivo a Bassano entro le 10.00-10.30	01/04/2025	31/12/2025	242	19,30	14,07 €	0,73 €	20.001,30 €
Dal Centro raccolta di Marostica al ServizioTrasfusionale a Santorso (sangue, emocomponenti ecampioni ematici)	dal lunedì al sabato + domeniche di apertura	Partenza ore 12.15 da Marostica Arrivo a Santorso entro le 13.00-13.15				74,80	54,51 €	0,73 €	
Dal Centro raccolta di Marostica a Laboratorio Analisi + CT di Bassano (campioni ematici + siero collirio)	dal lunedì al sabato + domeniche di apertura	Partenza ore 13.00 da Marostica Arrivo a Bassano alle 13.30				19,30	14,07 €	0,73 €	
TOTALI						113,40	82,65 €		